



TR 1364/QT

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA (AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 115 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE)

Al Signor Presidente del Consiglio di Regione Lombardia dr. Raffaele Cattaneo

OGGETTO: Provvedimento AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) n. 26242 - adunanza del 16 novembre 2016 - Intese e abusi di posizione dominante - Bollettino n. 43 del 5 dicembre 2016 -I765b: Gare gestione fanghi in Lombardia e Piemonte - rideterminazione delle sanzioni a tutela dei risparmiatori nelle attività di smaltimento fanghi e Provvedimento AGCM n. 25302 del 3 Febbraio 2015.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

L'attività di gestione e smaltimento fanghi in Regione Lombardia è normata dalla Deliberazione n. X / 2031 del 01/07/2014.

A livello nazionale la gestione dei fanghi è normata dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 concernente l'"Utilizzazione dei fanghi di depurazione – Attuazione della Direttiva 86/278/Cee".

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con il provvedimento n. 25302 del 3 Febbraio 2015, è intervenuta nell'ambito della "Gare gestione fanghi in Lombardia e Piemonte", quale conclusione dell'istruttoria avviata l'11 Giugno 2013 a seguito della segnalazione della stazione appaltante SUD SEVESO SERVIZI SPA "nei confronti delle società CRE spa, ALAN srl,





SANGALLI GIANCARLO & C. srl, ECOTRASS srl, VAR srl, REDAELLI PIERGIORGIO spa per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge 10 Ottobre 1990, n. 287".

L'articolo 2 della legge 10 Ottobre 1990, n. 287, sulla cui base è stata avviata la summenzionata istruttoria sfociata nel provvedimento sanzionatorio di Euro 1.104.935,00 nei confronti della società ALAN srl, di Euro 847.256,00 nei confronti della società AZIENDA AGRICOLA ALLEVI SRL, Euro 1.235.045,00 nei confronti della società CRE SRL, Euro 463.936,00 nei confronti della società ECOTRASS SRL e Euro 1.040.026,00 nei confronti della società EVERGREEN ITALIA SRL, riguarda la creazione di "un'unica complessa e continuata intesa orizzontale avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione ad un complesso di procedure di affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi civili";

per "Intese restrittive della libertà di concorrenza", si intende la possibile creazione di "cartelli" (trust) in mercati dominati da oligopoli che si accordano ai fini di un rialzo artificiale dei prezzi o di altre misure concordate di manipolazione del mercato, con possibili danni sia per i consumatori, sia per i contribuenti, sia per gli Enti pubblici operanti in quei mercati.

L'articolo 15, comma 1, della legge n.287/90 prevede che l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), nei casi di infrazioni gravi, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'ultimo esercizio, considerate la gravità e la durata delle stesse infrazioni.

CONSIDERATO CHE

I gestori del SII (Servizio idrico integrato) acquistano il servizio di smaltimento e/o recupero dei fanghi civili o tramite la pubblicazione di bandi di gara, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici o, laddove non ricorrano gli obblighi di gara, mediante affidamento diretto.

L'acquisizione tramite gara si differenzia sostanzialmente dall'affidamento diretto in considerazione delle diverse entità, in termini di volumi di fanghi, cui si riferisce il servizio, della tempistica e dei requisiti soggettivi e oggettivi della fornitura, delle diverse responsabilità che deve assumersi l'impresa aggiudicataria del servizio nel caso di acquisizione tramite gara, nonché dei diversi





vincoli concorrenziali cui sono soggette le imprese in caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva.

Nel periodo dal 2008 al 2013, mentre per le società CRE e Eco-trass la partecipazione a procedure di gara risulta essere la principale modalità di acquisizione dei fanghi civili (in particolare negli ultimi anni considerati), le altre imprese risultano acquisire una parte significativa dei fanghi civili fuori gara.

L'allegato 2 alla Deliberazione di Regione Lombardia n. X / 2031 del 01/07/2014, "Origine – Destino dei fanghi da depurazione in Regione Lombardia (Dati anni 2008, 2009 e 2010)" offre una stima dei quantitativi di fanghi prodotti, importati, trattati, destinati all'agricoltura o al recupero energetico tramite prevalentemente bruciatura. Da questi dati risulta che in Lombardia si producano annualmente (fonte dati 2010) circa 791.888 tonnellate di fanghi, il 45,1% dei quali proveniente dalla depurazione degli scarichi civili, il 28,1% dalla depurazione di acque industriali, il 26,8% da aziende agricole. Da questo totale di fanghi prodotti, 193.073 tonnellate vengono inviate a impianti in altre Regioni, mentre 655.075 tonnellate vengono inviate in impianti lombardi. La quantità totale di tonnellate annualmente avviate a trattamento in impianti lombardi per utilizzo in agricoltura è pari a 748.402, di cui oltre la metà (405.598 tonnellate annue) vengono importate da altre Regioni.

OSSERVATO CHE

Recenti notizie di stampa hanno riportato quanto segue: "E' la provincia di Pavia quella dove si riversa nei campi la maggior quantità di fanghi. Nei terreni coltivati del Pavese e della Lomellina finiscono circa 400mila tonnellate dei prodotti provenienti da depuratori civili, impianti che depurano acque industriali e quelli di depurazione delle industrie agroalimentari. Si tratta del 20% della produzione annua nazionale, pari a 2milioni di tonnellate, e del 50% di quella dell'intera Lombardia, regione che ne produce circa 800mila tonnellate e dove viene smaltito il 40% di quanto prodotto in Italia".

http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2015/08/20/news/nei-campi-400mila-tonnellate-di-fanghi-1.11960470

Tali notizie, peraltro corroborate dai dati ufficiali sopra ricordati, hanno generato legittimi dubbi e preoccupazioni fra i cittadini a riguardo dell'abnorme quantitativo di fanghi importati da altre Regioni e sparsi sui campi lombardi, in particolare in Provincia di Pavia.





CONSIDERATO CHE

Nelle conclusioni del provvedimento AGCM n. 25302 del 3/02/2015 si legge:

"La restrittività dell'intesa unica, complessa e continuata posta in essere da Alan, Allevi, CRE, Eco-trass ed Evergreen, si manifesta nel suo oggetto, ossia in un disegno collusivo volto al condizionamento di gare ad evidenza pubblica. Oggetto di tale intesa è infatti l'eliminazione del rischio di qualunque confronto competitivo al fine di pervenire in modo coordinato alla ripartizione dei servizi oggetto di appalto.

L'intesa è stata attuata tramite la continua condivisione delle decisioni inerenti la partecipazione alle gare, sia in occasione della ricerca di uno strumento formale e vincolante il coordinamento del comportamento delle imprese con riguardo al complesso delle gare, sia nell'ambito di incontri e scambi di informazioni sulla strategia di partecipazione alle gare via via bandite dalle stazioni appaltanti. L'intesa ha quindi condizionato il comportamento delle parti nell'ambito delle gare eliminando la possibilità di un confronto competitivo tra le stesse, con ciò restringendo e falsando in misura sensibile il gioco della concorrenza e l'esito delle procedure concorsuali.

[...]. Si osserva infine che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle imprese partecipanti all'intesa sul mercato rilevante, individuato dall'insieme delle procedure di gara dalle stesse partecipate nel periodo in esame (2008-2013 ante avvio del presente procedimento), è sempre superiore al 50% ed in media è nell'ordine del 70% del mercato. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria si conclude che l'intesa unica, complessa e continuata posta in essere dalle imprese Alan, Allevi, CRE, Eco-trass ed Evergreen costituisce una restrizione sensibile della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della legge n.287/90".

Nel provvedimento summenzionato, AGCM ha deliberato che:

" in ragione della gravità e durata delle infrazioni di cui al punto a), alla società ALAN S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.104.935 €, alla società AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 847.256 €, alla società CRE S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.235.045 €, alla società ECOTRASS S.r.l. sia irrogata una sanzione





amministrativa pecuniaria pari a 463.946 \in e alla società EVERGREEN ITALIA S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.040.026 \in ".

Nei confronti di ALAN srl, AGCM, con provvedimento n. 26172 del 14 Settembre 2016 ha deliberato l'avvio di un procedimento di rideterminazione della sanzione precedentemente irrogata.

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI, PER CONOSCERE:

Se, alla luce di quanto sopra evidenziato, si intenda istituire un tavolo di coordinamento regionale per il confronto con gli enti locali e le stazioni appaltanti pubbliche che si occupano dell'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane, nonchè con i gestori del Servizio idrico integrato, al fine di monitorare costantemente i prezzi dello smaltimento dei rifiuti in agricoltura e assicurare che gli stessi siano rispettosi delle regole della libera concorrenza di modo da evitare che su questo segmento di mercato si creino intese restrittive della concorrenza come quelle già sanzionate dall'AGCM e al fine di prevenire possibili infrazioni della normativa a tutela della concorrenza e degli utenti del servizio.

I Consiglieri regional	i Cloude Voun
	Iolanda Nanni
	(CASALINO)/pull
DM (vi	Où)
	(CONBETTA)
OCUMENTO PERVEN	
SERVIZIO SEGRETERIA DELL'ALGUMENTO EN DOCUMENTAL	M.T. BALDINI)